

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. IIII-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
del Senato della Repubblica nella seduta del 24 maggio 1973*

*modificato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale,
cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 24 ottobre 1973
(V. Stampato n. 2189)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(COPPO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 ottobre 1973*

Norme per la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea

Art. 1.

Per il finanziamento dei progetti di formazione professionale predisposti nel quadro delle norme sul Fondo sociale europeo dai soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, possono essere erogati ai soggetti stessi, sentite le Regioni interessate, contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per esigenze formative di interesse nazionale possono essere altresì erogati, a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e con la procedura indicata nel comma precedente, contributi alle Regioni e ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori, la cui idoneità tecnica e organizzativa sia stata preventivamente accertata dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, riguardano anche le Regioni a statuto speciale e dovranno

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme per la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea

Articolo unico.

Limitatamente al finanziamento dei progetti predisposti per i settori di intervento di cui alle norme sul Fondo sociale europeo dai soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea presentati entro il 31 dicembre 1973, possono essere erogati ai soggetti stessi, sentite le Regioni interessate, contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per esigenze formative connesse con le attribuzioni residue dello Stato di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, possono essere erogati, altresì, a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e con le procedure negli stessi articoli indicate, contributi alle Regioni e ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori la cui idoneità tecnica e organizzativa sia stata preventivamente accertata.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

no trovare applicazione entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Il quinto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma è così modificato:

« Alla ripartizione della quota delle disponibilità del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assegnata alle Regioni ai sensi del precedente comma partecipano anche le Regioni a statuto speciale ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)